

## MOZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO \_\_\_\_\_ -

Il Collegio dei Docenti del Liceo “\_\_\_\_\_”, esaminate attentamente tutte le questioni organizzative, didattiche, sindacali, normative inerenti all’O.M. 92/07, al D.M. 80/07 sui corsi di recupero e gli scrutini, al D.P.R. 122/2009 sulla valutazione degli alunni, ribadisce ancora una volta (come già nelle delibere del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, nonché nella petizione inviata nel 2008 alle competenti sedi istituzionali) le incoerenze, l’inefficacia e la sostanziale inapplicabilità della suddetta O.M., ne sottolinea in particolare la scarsa fattibilità in relazione all’organizzazione dei corsi e delle verifiche finali nei mesi di luglio e agosto, per i motivi seguenti:

- I. È didatticamente poco serio e poco credibile che le carenze accumulate dagli alunni nel corso di un intero anno scolastico possano essere recuperate in meno di tre mesi di studio intenso.
- II. Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (norma di primo livello, dunque di rango superiore rispetto all’O.M. 92/2007 e persino rispetto al D.M. 80/07) ha definitivamente chiarito la materia una volta per tutte all’art. 4, comma 6, ove si parla di «(...) scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi (...) non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (...)»; qui non si parla di “casi eccezionali” o di “esigenze organizzative debitamente documentate”, ma è chiaramente enunciato il principio secondo cui l’importante è che l’accertamento del recupero e l’integrazione finale avvengano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
- III. L’art. 74, 2° comma del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola, norma di primo livello) dispone testualmente che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”; ciò significa che a luglio e agosto, oltre agli esami di Stato, nessuna attività didattica può avere luogo; e gli insegnanti sono tenuti a svolgere, oltre alle attività didattiche vere e proprie, solo ed unicamente le mansioni deliberate dal Collegio dei Docenti; le quali, comunque, non possono in alcun modo violare il diritto alle ferie.
- IV. Le ferie degli insegnanti non costituiscono una variabile dipendente dalle esigenze dei recuperi estivi; d’altronde tale principio è stato riconosciuto dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, ed è apparso chiaramente enunciato nelle F.A.Q. del sito internet istituzionale ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) sin dai primi mesi del 2008.

Per tutti questi motivi, **il Collegio delibera quanto segue:**

1. per l’anno scolastico in corso, tutti gli eventuali **corsi di recupero** estivi, istituiti dal Liceo “\_\_\_\_\_” per gli alunni con “sospensione del giudizio” (art. 7, 1° comma dell’O.M. 92/07), e tenuti dagli insegnanti eventualmente disponibili, si svolgeranno **entro e non oltre il 30 giugno \_\_\_\_\_**; ove esigenze tecniche ed organizzative lo richiedano, si potrà utilizzare al massimo la **prima decade di luglio** per lo svolgimento dei corsi;
2. le eventuali **verifiche** finali e i susseguenti **scrutini** si svolgeranno comunque **non prima del 1° settembre \_\_\_\_\_**.

**Mozione approvata il \_\_\_\_\_ (voti favorevoli: \_\_; contrari: \_\_; astenuti: \_\_)**